

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI MID INDUSTRY CAPITAL S.P.A. IN VEI LOG S.P.A.
(redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ.)

1. Società partecipanti alla fusione.

Società incorporante: VEI LOG S.P.A.

VEI Log S.p.A. (di seguito “**VEI Log**” o “**Società Incorporante**”), con sede legale in Milano, via Fiori Oscuri 11, capitale sociale Euro 100.000,00 interamente versato, suddiviso in n. 100.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 09963130969.

Società Incorporanda: MID INDUSTRY CAPITAL S.P.A.

Mid Industry Capital S.p.A. (di seguito “**MIC**” o “**Società Incorporanda**”), con sede legale in Milano, Galleria Sala dei Longobardi 2, capitale sociale Euro 5.000.225,00 interamente versato, suddiviso in n. 4.220.225 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 05244910963, società con azioni quotate presso Borsa Italiana S.p.A..

2. Statuto della Società Incorporante e modifiche statutarie derivanti dalla fusione.

In dipendenza della fusione, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale per massimi nominali Euro 21.101.125, mediante emissione di massime n. 21.101.125 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, in applicazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni di cui ai successivi punti 3 e 4.

Il numero delle azioni e l'importo del capitale sopra indicati saranno soggetti a variazione, in funzione del numero di azioni proprie detenute da MIC nel giorno dell'atto di fusione, con la precisazione che l'importo del capitale sarà ridotto proporzionalmente per ciascuna azione propria detenuta a tale data.

La Società Incorporante assumerà il medesimo oggetto sociale di MIC e adotterà un nuovo statuto sociale, riportato in allegato al presente progetto.

3. Rapporto di cambio.

Il rapporto di cambio è stato determinato nella seguente misura: n. 5 azioni ordinarie della Società Incorporante, di nuova emissione, per ogni n. 1 azione ordinaria della Società Incorporanda.

Non sono previsti conguagli in danaro.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante.

In conseguenza del perfezionamento della fusione, tutte le azioni ordinarie della Società Incorporanda verranno annullate e concambiate con azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante, rinvenienti dall'aumento di capitale a servizio della fusione, secondo quanto indicato al precedente punto 3 del presente progetto di fusione, ad eccezione delle azioni proprie detenute dalla Società Incorporanda medesima, che saranno annullate, senza concambio.

Le azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante (al pari delle azioni ordinarie della stessa Società Incorporante in circolazione alla data di efficacia della fusione) assegnate in concambio non saranno quotate in nessun mercato regolamentato. Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni saranno comunicate a tempo debito, fatta precisazione che anche le azioni della Società Incorporante saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti TUF.

5. Data dalla quale le azioni di VEI Log assegnate in concambio partecipano agli utili.

Le azioni ordinarie della Società Incorporante che verranno emesse e assegnate in concambio agli azionisti della Società Incorporanda avranno data di godimento identica a quella delle azioni ordinarie della Società Incorporante in circolazione alla data di efficacia della fusione e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti ai titolari delle azioni ordinarie della Società Incorporante in circolazione al momento dell'assegnazione.

6. Decorrenza degli effetti della fusione.

La fusione produrrà effetti civilistici, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, cod. civ., a far data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, ovvero alla data successiva indicata nell'atto medesimo ("**Data di Efficacia**").

Le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Società Incorporante a decorrere dalla Data di Efficacia. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della fusione.

7. Eventuale trattamento per particolari categorie di soci e per i possessori di titoli diversi dalle azioni – vantaggi particolari eventualmente riservati agli amministratori.

Non sono previsti, in dipendenza della fusione, trattamenti particolari per speciali categorie di soci o per i possessori di titoli diversi dalle azioni delle società partecipanti alla fusione.

Non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

8. Diritto di Recesso

Per effetto della fusione, agli azionisti di MIC che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto di fusione spetterà il diritto di recesso ex art. 2437-*quinquies* cod. civ., in quanto la fusione determina l'esclusione dalla quotazione delle azioni di MIC. Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è stato determinato - ai sensi dell'art. 2437-*ter* del cod. civ. - in Euro 4,00, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea di MIC chiamata ad approvare la fusione (intervenuta in data 22 giugno 2017).

Il recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della fusione.

9. Condizione al perfezionamento della fusione

Il perfezionamento della fusione è in ogni caso subordinato alla condizione che il numero delle azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso e non oggetto di acquisto, o di impegno irrevocabile di acquisto, da parte dei soci o di terzi, ai sensi dell'art. 2437-*quater* del cod. civ., non superi l'1% delle azioni emesse, salvo rinuncia da parte della Società.

Sono salve le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti anche numerici al presente Progetto di Fusione così come allo statuto della Società Incorporante di cui in allegato, quali consentiti dalla normativa o eventualmente richiesti dalle competenti autorità o dai competenti uffici del registro delle imprese.

Milano, 25 luglio 2017

VEI Log S.p.A.

Giovanni Arrigo, Amministratore Unico

Mid Industry Capital S.p.A.

Giovanni Arrigo, Amministratore Delegato

STATUTO
TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E DOMICILIO

1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni denominata "VEI Log S.p.A.".

2. SEDE

2.1 La società ha sede legale in Milano (MI), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. cod. civ..

2.2 La sede potrà essere trasferita, purchè in Italia, con delibera del consiglio di amministrazione.

2.3 La società, con delibera del consiglio di amministrazione, può istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze o unità locali comunque denominate.

3. DURATA

La durata della società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, sempre a tempo determinato, una o più volte, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, in sede straordinaria, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla società.

4. OGGETTO

4.1 La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre società e/o imprese, e di concessione di finanziamenti, non nei confronti del pubblico, tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari definiti dall'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (**Testo Unico della Finanza**).

4.2 La società potrà svolgere le suddette attività anche al di fuori della propria sede nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

4.3 La società potrà, inoltre, esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o connesse alle attività sopra descritte quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca, e l'analisi in materia economica e finanziaria, la gestione di immobili ad uso funzionale, la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati, la formazione e l'addestramento del personale, l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria.

4.4 La società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi in Materia Bancaria e Creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti *pro-tempore*. È altresì escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed in via occasionale.

4.5 La società, in via strumentale e del tutto occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché

compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso

4.6 È fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita dalla legge e comunque l'attività bancaria, l'esercizio professionale dell'attività di intermediazione mobiliare, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di legge e quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

5. DOMICILIO E COMUNICAZIONI

5.1 Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci o il domicilio all'uopo eletto da ciascun socio con comunicazione alla società, anche ai fini dell'art. 11.9 che segue.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI -

TRASFERIMENTO - RISCATTO - RECESSO

6. CAPITALE SOCIALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI

6.1 Il capitale sociale è determinato in Euro **21.201.125,00**¹, rappresentato da n. **21.201.125**² azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").

6.2 Tutte le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge e dallo statuto.

6.3 Le Azioni sono indivisibili e il loro possesso indica adesione al presente statuto. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'articolo 2347 del codice civile.

6.4 Le Azioni sono nominative e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi 83-bis e seguenti TUF.

7. FINANZIAMENTI DEGLI AZIONISTI

7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

8. OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

8.1 Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione.

8.2 L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-bis del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili. L'assemblea può delegare al consiglio di amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili

¹ L'importo del capitale sarà saranno soggetto a variazione, in funzione del numero di azioni proprie detenute da MIC nel giorno dell'atto di fusione, con la precisazione che l'importo del capitale sarà ridotto di euro 1,00 per ciascuna azione propria detenuta a tale data.

² Il numero delle azioni sopra indicato sarà saranno soggetto a variazione, in funzione del numero di azioni proprie detenute da MIC nel giorno dell'atto di fusione.

secondo quanto previsto dall'articolo 2420-ter del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

8.3 La società può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse e le eventuali cause di decadenza o riscatto.

9. AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

9.1 Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili. L'assegnazione delle Azioni di compendio di aumenti a pagamento può avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti.

9.2 In caso di aumenti di capitale a pagamento, spetta il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.

9.3 L'assemblea straordinaria può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 del codice civile e con rispetto del diritto degli azionisti alla parità di trattamento.

10. RECESSO

10.1 Gli azionisti hanno diritto di recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

10.2 Non compete pertanto il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

10.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata al Consiglio di Amministrazione della società. La spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni decorrenti:

(a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero,

(b) se la specifica causa non consiste in una deliberazione, dal momento in cui l'azionista ha avuto conoscenza della causa di recesso.

10.4 Nell'avviso di recesso devono essere elencati:

(a) le generalità dell'azionista recedente;

(b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;

(c) il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

10.5 Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

10.6 Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

11. DIRITTO DI COVENDITA

11.1 Nell'ipotesi in cui un socio (il "**Socio Cedente**") intenda cedere ad un terzo, diverso da un soggetto controllante, controllato o sottoposto a comune

controllo con il Socio Cedente, l'intera o parte della partecipazione da esso detenuta nella società e tale cessione sia tale da determinare il cambio del controllo della società stessa, ciascun socio diverso dal Socio Cedente (ciascuno, un "**Socio di Minoranza**"), avrà il diritto di vendere a tale terzo l'intera propria partecipazione azionaria al medesimo prezzo per azione, alle medesime condizioni contrattuali e secondo la medesima tempistica concordati con la parte acquirente (di seguito, il "**Diritto di Covendita**").

11.2 Nell'ipotesi di cui al precedente Art. 11.1, il Socio Cedente dovrà comunicare nei modi indicati nell'art. 11.9 che segue (di seguito, l'"**Avviso di Covendita**"), la propria intenzione di alienare, il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e tutti gli ulteriori termini della vendita agli stessi noti.

11.3 Il Socio di Minoranza, entro 30 (trenta) giorni dall'Avviso di Covendita di cui all'articolo che precede, potrà esercitare il proprio Diritto di Covendita, nei termini ed alle condizioni indicate nell'Avviso medesimo, mediante comunicazione scritta al Socio Cedente.

11.4 Ove il Diritto di Covendita sia stato esercitato, il Socio Cedente potrà cedere la propria partecipazione solo congiuntamente alla partecipazione del Socio di Minoranza per la quale sia stato esercitato il Diritto di Covendita.

11.5 Nel caso in cui il Diritto di Covendita non sia stato esercitato entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, il Socio Cedente sarà libero di procedere all'alienazione al terzo, purchè ciò avvenga alle condizioni comunicate con l'Avviso di Covendita ed entro 90 (novanta) giorni dalla fine del periodo di 30 (trenta) giorni dalla data dell'Avviso di Covendita. Qualora tale termine trascorresse senza che la cessione sia effettuata o le condizioni della stessa subissero delle modifiche sostanziali, la procedura di cui al presente Art. 11 dovrà essere ripetuta dal Socio Cedente ai sensi del presente Art. 11.

11.6 Laddove, nonostante il valido esercizio del Diritto di Covendita da parte del Socio di Minoranza, il Socio Cedente trasferisca in tutto o in parte la propria partecipazione al terzo in violazione del presente Art. 11, il Socio di Minoranza avrà il diritto di vendere al Socio di Maggioranza, che si obbliga ad acquistare, la propria partecipazione per cui abbia esercitato il Diritto di Covendita allo stesso prezzo e condizioni contrattuali offerte dall'acquirente (fermo restando che in nessun caso il Socio di Minoranza assumerà obblighi di garanzia eventualmente previsti, diversi da quelli relativi alla capacità di contrarre ed alla titolarità delle azioni). Tale diritto potrà essere esercitato esclusivamente mediante comunicazione scritta che dovrà essere ricevuta dal Socio Cedente entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi bancari dalla data in cui il Socio di Minoranza sia venuto a conoscenza del trasferimento della partecipazione da parte del Socio Cedente al terzo acquirente in violazione del Diritto di Covendita. Il predetto trasferimento della partecipazione del Socio di Minoranza al Socio Cedente, in conseguenza della violazione del Diritto di Covendita, avverrà non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di esercizio del diritto medesimo.

11.7 Nell'ipotesi di cui al precedente Art. 11.6, la società potrà rifiutare l'iscrizione del terzo acquirente nel libro soci fino a che il Socio Cedente non abbia ottemperato all'obbligo di acquistare le partecipazioni del Socio di Minoranza ai sensi dell'Art. 11.6 medesimo.

11.8 Ai sensi e per gli effetti del presente Art. 11:

(a) il termine "cedere" significa qualunque atto o negozio giuridico a titolo oneroso che comporti, in via diretta o indiretta, temporanea o definitiva, il trasferimento, anche a termine, delle azioni o di diritti ad esse connessi all'altra parte, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, trasferimenti di azienda (che includano le azioni della società), fusioni, scissioni, e conferimenti (che includano le azioni della società) e/o il trasferimento della proprietà delle azioni della società (o dei diritti d'opzione).

(b) il termine "controllo" ha il significato stabilito dall'articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ.. I termini "controllare", "controllato/a" e "controllante" si interpretano in conformità alla definizione di controllo.

11.9 L'Avviso di Convocazione deve essere pubblicato sul sito internet della società e inoltre deve essere comunicato mediante messaggi di posta elettronica a tutti i soci che, a tal fine, abbiano eletto domicilio comunicando alla società il proprio indirizzo di posta elettronica.

TITOLO III ASSEMBLEA

12. COMPETENZA

12.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, con o senza diritto di voto, anche non intervenuti o dissenzienti.

12.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera con le maggioranze previste dalla legge ad eccezione che per le decisioni concernenti:

(a) la modifica dell'oggetto sociale, di cui all'articolo 4 del presente statuto, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% del capitale sociale avente diritto di voto; e

(b) la modifica del quorum qualificato di cui al paragrafo (a) precedente, la quale non potrà essere deliberata senza il voto favorevole, in tutte le convocazioni, di almeno il 90% del capitale sociale avente diritto di voto.

13. CONVOCAZIONE

13.1 L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

13.2 L'assemblea è altresì convocata dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino la quota di capitale sociale prevista dalla legge, ovvero dal collegio sindacale, e per esso da almeno due suoi membri.

13.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purchè in Italia.

13.4 L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e/o su almeno uno dei seguenti quotidiani nazionali "Liberò" o "Italia Oggi" o "Il Giornale", nei termini di legge.

13.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti legalmente costituita.

13.6 Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Delle integrazioni dell'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia ai soci mediante relativo avviso da inviarsi tramite posta o email entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea già convocata ai sensi del presente articolo 15. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione, da consegnarsi contestualmente alla domanda di integrazione dell'elenco delle materie da trattare.

14. PARTECIPAZIONE

14.1 I soci sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea in forza di apposita comunicazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione concentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, ai sensi dell'art. 83-sexies TUF.

14.2 Ogni soggetto che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. I delegati devono dimostrare la loro legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

14.3 Ove previsto nell'avviso di convocazione, l'assemblea potrà anche tenersi qualora gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

15. PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

15.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, da altra persona designata dall'assemblea medesima.

15.2 L'assemblea nomina altresì un segretario e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

15.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

15.4 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

15.5 Il verbale deve indicare:

- (a) la data dell'assemblea;
- (b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- (c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore o contro, e degli astenuti, anche mediante allegato; e
- (e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16. COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE

16.1 Nel caso in cui il capitale sociale della società sia detenuto da un unico socio, la società è amministrata, ai sensi degli articoli 2380-bis e seguenti del codice civile, da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri secondo le determinazioni assunte dall'assemblea ordinaria dei soci. Nel caso in cui il capitale sociale della società sia detenuto da due o più soci, la società è amministrata, ai sensi degli articoli 2380-bis e seguenti del codice civile, da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri nominati dall'assemblea ordinaria dei soci.

16.2 Non possono essere nominati alla carica di componenti del consiglio di amministrazione (e se nominati decadono dall'ufficio) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile o dalle leggi speciali vigenti e applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e/o professionalità disposti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile.

16.3 In aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 16.2, non possono essere nominati alla carica di consigliere di amministrazione della società, e se nominati decadono, coloro che non abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni in almeno una delle seguenti attività:

- (a) attività di amministrazione ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano percorso un processo di risanamento o ristrutturazione finanziaria; ovvero

(b) attività di amministrazione ovvero compiti direttivi presso banche o intermediari finanziari o società appartenenti a gruppi bancari, operanti in settori economici strettamente attinenti a quello di attività della società; ovvero

(c) attività professionali in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività della società.

16.4 La nomina dei componenti dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi. Le liste non presentate nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi non sono ammesse in votazione.

16.5 Hanno diritto a presentare le liste solo i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale della società.

16.6 Ciascun socio (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto la società, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, cod. civ.) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

16.7 Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere il consiglio di amministrazione e devono rimanere a disposizione dei soci che intendano consultarle fino alla data dell'assemblea medesima.

16.8 Alla lista devono essere allegati a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità, pena la irricevibilità della lista medesima:

a) l'elenco dei soci che concorrono a presentare la lista, recante l'indicazione della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta e munito della sottoscrizione non autenticata dei soci che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;

b) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato: accetta la candidatura; illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale; e attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità ed il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di amministratore della società.

16.9 Ogni socio avente diritto al voto (nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad

oggetto la società, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, cod. civ.) potrà votare una sola lista. I voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste non saranno attribuiti ad alcuna lista.

16.10 All'elezione del consiglio di amministrazione si procederà come segue:

a) qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge;

b) qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del consiglio di amministrazione da eleggere saranno tratti dalla stessa, sempre che essa abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, senza tener conto degli astenuti;

c) qualora, invece, vengano presentate due o più liste: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i componenti del consiglio di amministrazione, fino a concorrenza del numero di amministratori da eleggere meno uno; (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, il restante amministratore da eleggere, nella persona del primo candidato;

d) qualora la seconda lista per numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soggetti da considerare collegati alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si terrà conto;

e) in caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea per l'elezione dell'intero consiglio di amministrazione, con applicazione del voto di lista qui previsto.

16.11 I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

16.12 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari e/o statutari costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

16.13 La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del consiglio di amministrazione si applica il disposto dell'articolo 2385 cod. civ..

16.14 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o a suo tempo nominati senza che fosse stata presentata alcuna lista (gli "**Amministratori di Maggioranza**"), e sempreché tale cessazione non faccia venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, si procede come segue:

- il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori di Maggioranza cessati mediante cooptazione, ai sensi

dell'articolo 2386 del cod. civ.;

- gli amministratori così cooptati restano in carica sino alla successiva assemblea, che procederà alla loro conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 18.

16.15 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, l'amministratore tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti (l' "**Amministratore di Minoranza**"), si procede come segue:

- il consiglio di amministrazione provvede a sostituire l'Amministratore di Minoranza cessato, con il primo candidato non eletto appartenente alla medesima lista, purchè sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, ovvero, in caso contrario, con il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica scelto tra i candidati progressivamente indicati nella medesima lista ovvero, in difetto, nella prima lista successiva per numero di voti; il sostituto scade insieme con gli amministratori in carica al momento del suo ingresso nel consiglio;

- ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, il consiglio di amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ., di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge;

- l'amministratore così cooptato resterà in carica sino alla successiva assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 16.

16.16 Qualora venga a mancare la metà dei componenti originariamente nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione decade e l'assemblea procederà alle nuove nomine.

17. POTERI

17.1 Al consiglio di amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto gli atti riservati alla competenza dell'assemblea.

17.2 Il consiglio di amministrazione compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge.

17.3 Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze, fermo restando la concorrente competenza dell'assemblea:

- (a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso degli azionisti;
- (b) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- (c) il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale;
- (d) la fusione per incorporazione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile.

17.4 Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non sono pertanto delegabili, oltre a quelle ad esso riservate per legge, le seguenti attribuzioni:

- (a) operazioni di investimento e disinvestimento, attuate tramite l'assunzione e la dismissione di partecipazioni, in qualunque forma giuridica realizzate,

ivi incluse senza limitazioni: la sottoscrizione, l'acquisto, la cessione o il conferimento delle partecipazioni medesime ovvero l'acquisto, il conferimento o la cessione di aziende o rami d'azienda;

(b) concessioni di finanziamento o acquisto di strumenti di debito per importo superiore a Euro 1.000.000 (un milione) riferiti ad un singolo emittente;

(c) sottoscrizione, risoluzione o modificazione di contratti bancari passivi e/o di assunzione di finanziamento, di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma, per importi superiori a Euro 1.000.000 (un milione);

(d) prestazione di e rinuncia a garanzie reali e personali, anche a favore di società controllate e/o di terzi, per importi superiori a Euro 100.000 (centomila);

(e) sottoscrizione, negoziazione o risoluzione di contratti aventi ad oggetto investimenti in beni immobili e stipula di contratti di locazione ultranovennale;

(f) definizione delle linee guida e dei criteri per la gestione della tesoreria e per l'investimento temporaneo della liquidità disponibile, determinando le forme tecniche di investimento e il livello di rischio; autorizzazione al disinvestimento anticipato delle risorse investite;

(g) approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, quali definite dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni;

(h) elaborazione ed attuazione delle politiche aziendali relative al personale dipendente e livelli di remunerazione; assunzione e licenziamento di dirigenti;

(i) attribuzione di poteri e deleghe interne a propri componenti e/o a dipendenti della società;

(j) approvazione di accordi di joint venture, partnership, o altre forme di cooperazione o cointeressenza con altre imprese (non riconducibili a parti correlate);

(k) designazione dei rappresentanti della società negli organi sociali delle società partecipate.

18. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea dei soci non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri del presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del/i vice presidenti/i, le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede le riunioni di cui fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori della riunione verificando la regolarità della costituzione della stessa ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni.

18.2 Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, che può anche non essere consigliere della società.

19. CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione,

anche al di fuori della sede sociale, purchè in Italia, in qualsiasi paese dell'Unione Europea, in Svizzera tutte le volte che il presidente (o chi ne fa le veci) lo reputi necessario o quando ne è fatta richiesta scritta, indicando l'ordine del giorno, da almeno 2 (due) dei suoi componenti, dall'amministratore delegato o dal collegio sindacale, ovvero da un componente del medesimo.

19.2 La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica a ciascun componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera consegnata a mano, fax, o posta elettronica, con preavviso di almeno 1 (un) giorno.

19.3 Previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, la convocazione può essere effettuata anche dal collegio sindacale e, per esso, da ciascuno dei suoi membri.

19.4 In mancanza di formale convocazione, le riunioni del consiglio saranno validamente costituite quando siano intervenuti tutti i componenti in carica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ovvero quando sia intervenuta la maggioranza dei medesimi e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione, anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

19.5 È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito ai partecipanti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

19.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione o da chi ne fa le veci, e controfirmati dal segretario. Nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge, il verbale del consiglio di amministrazione sarà redatto da un notaio. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente e dal segretario.

19.7 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con le maggioranze previste dalla legge.

19.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

20. ORGANI DELEGATI

20.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e al presente statuto, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, nonché ad un comitato esecutivo, determinandone i limiti

della delega e può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri. Nel caso di medesime attribuzioni delega-te a più membri, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione precisa se l'esercizio debba avvenire in via disgiunta o congiunta.

20.2 Il consiglio può nominare direttori generali, designandoli anche fra i membri del consiglio, direttori e procuratori, con firma disgiunta o congiunta, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per la stipula di determinati atti o categorie di atti.

20.3 La nomina dei direttori, vice direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal consiglio deferita al presidente o a chi ne fa le veci, ai consiglieri delegati e ai direttori generali.

20.4 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

21. RAPPRESENTANZA SOCIALE

21.1 La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione, ai vice-presidenti eventualmente nominati e ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri agli stessi delegati.

21.2 Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

22. REMUNERAZIONE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

22.1 Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

22.2 L'assemblea può inoltre attribuire un compenso annuale o un emolumento. L'assemblea può inoltre deliberare di accantonare delle quote annue ad un apposito fondo di trattamento fine mandato per i consiglieri di amministrazione.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

23. COLLEGIO SINDACALE

23.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e da 2 (due) sindaci supplenti.

23.2 Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati membri del collegio sindacale coloro che non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità, indipendenza e professionalità previsti dalla normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile.

23.3 Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente

attinenti all'attività d'impresa della società; b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della società, tali da intendersi tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività finanziaria e alle attività inerenti a settori relativi all'ambito creditizio, bancario, parabancario e assicurativo.

23.4 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari e/o statutari costituisce causa di immediata decadenza del sindaco.

23.5 I membri del collegio sindacale vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di una partecipazione rappresentante almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale della società.

23.6 Ogni socio, nonché, (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto la società, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, cod. civ., possono presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista.

23.7 Le liste devono essere composte di due sezioni, di cui l'una, per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra, per la nomina dei sindaci supplenti. Le stesse devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

23.8 Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere il collegio sindacale e devono rimanere a disposizione dei soci che intendano consultarle fino alla data dell'assemblea medesima.

23.9 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i seguenti documenti:

(a) l'elenco dei soci che concorrono a presentare la lista, recante l'indicazione della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta e munito della sottoscrizione non autenticata dei soci che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che dichiarino di essere titolari della legittimazione a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;

(b) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato: accetta la candidatura; illustra, sotto sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; e attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di

incompatibilità e di ineleggibilità e il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della società;

(c) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento (come definiti ed individuati ai sensi del presente statuto) con questi ultimi.

23.10 La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei paragrafi precedenti si considera come non presentata.

23.11 Ogni socio avente diritto al voto nonché, (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto la società, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, cod. civ., hanno diritto di votare una sola lista. I voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste non saranno attribuiti ad alcuna lista.

23.12 Qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea nomina il collegio sindacale e il suo presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.

23.13 Nel caso di presentazione di una sola lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, sempre che essa abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, senza tener conto degli astenuti, e la presidenza del collegio spetta al primo candidato della lista. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del collegio sindacale si procederà come segue:

- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, (a) i primi due candidati alla carica di sindaco effettivo e (b) il primo candidato alla carica di sindaco supplente;

- dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata per prima per numero di voti, sarà tratto, tenuto conto dell'ordine progressivo con il quale è indicato nella lista stessa, (a) il primo candidato alla carica di sindaco effettivo, il quale sarà anche nominato presidente del collegio sindacale e (b) il primo candidato alla carica di sindaco supplente;

- in caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell'assemblea per l'elezione dell'intero collegio sindacale, con applicazione del voto di lista qui previsto.

23.14 Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, subentra - ove possibile - il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, ovvero, in difetto, l'altro sindaco supplente. Ove non sia possibile procedere secondo quanto sopra indicato, dovrà

essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa, a norma dell'articolo 2401, comma 3°, cod. civ., provveda all'integrazione del collegio con le ordinarie modalità e maggioranze, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 25.

23.15 Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato, il quale scadrà assieme con gli altri sindaci in carica al momento del suo ingresso nel collegio e al quale spetterà, altresì, la presidenza del collegio sindacale. Ove non sia possibile procedere secondo quanto sopra indicato, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa, a norma dell'articolo 2401, comma 3°, cod. civ., provveda all'integrazione del collegio con le modalità ordinarie e a maggioranza relativa, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 25 e previa presentazione di candidature da parte di soci in possesso, da soli o insieme ad altri, di una partecipazione che consentirebbe la presentazione di liste ai sensi del presente statuto. Tuttavia, nell'accertamento dei risultati di detta votazione non saranno computati i voti espressi dai soci che detengono, anche indirettamente, singolarmente o congiuntamente ad altri soci aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto la società, la maggioranza relativa del capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie della società, nonché dei soci che sono controllati da, sono controllanti di o sono soggetti a comune controllo con i medesimi. Qualora l'Assemblea debba provvedere, ai sensi dell'articolo 2401, comma 10, cod. civ. alla nomina dei sindaci supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale, essa delibera con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 23.

23.16 I membri del collegio sindacale durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

23.17 La cessazione del collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio sindacale è stato ricostituito.

24. FUNZIONI E COMPENSO

24.1 Oltre a quanto specificamente previsto dal presente statuto, il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

24.2 Oltre al compenso annuo, determinato dall'assemblea all'atto della nomina, ai sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

25. CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, alle medesime condizioni stabilite per il consiglio di

amministrazione nel precedente articolo 21.5.

TITOLO VI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

26. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dal collegio sindacale. Le cause di ineleggibilità e di decadenza sono disciplinate dalle previsioni di legge in materia.

TITOLO VII

BILANCI E DISTRIBUZIONI

27. BILANCIO

27.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

28. RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

28.1 Gli utili netti, risultanti dal bilancio della società sono destinati come segue:

- (a) una quota almeno pari al 5% è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale;
- (b) l'eventuale residuo è destinato a dividendo o a riserva, secondo quanto stabilito dall'assemblea.

29. DIVIDENDI

29.1 Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile agli azionisti.

29.2 I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria.

29.3 Nel rispetto dei disposti dell'articolo 2433-bis del codice civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

30. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

30.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

30.2 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- (a) il numero dei liquidatori;
- (b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- (c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- (d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (e) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.